

Condizioni valide al 01/10/2011

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
Via Roma, 2 - 54033 Carrara
Tel. centralino 05857661 – Fax 0585776333 – C.P. 367 Carrara
Internet: www.gruppocarige.it - e-mail: crcarraraonline@crcarrara.it - Cod. SWIFT: RICAIT3C
Iscritta all'Albo delle Banche con il n° 6110.1 - Codice Abi 6110 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Carige S.p.A. ed appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi creditizi della Banca d'Italia con il n° 6175.4.
Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00581810454 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 85 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: crcarraraonline@crcarrara.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 85 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 060 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 85 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 061

FIDEIUSSIONE ORDINARIA

(garanzia ricevuta dalla Banca)

CARATTERISTICHE

Con la stipula del contratto il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso la Banca (creditore), l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale derivante dalla linea di credito concessa dalla Banca al medesimo o a un soggetto allo stesso subentrante.

RISCHI

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo, a semplice richiesta scritta da parte della Banca ed anche in caso di opposizione del debitore;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto a carico del fideiussore. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

DURATA La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di preventiva escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti nei termini di cui all'art. 1957 c.c. che si intende derogato (cfr. art. 6).

RECESSO DEL FIDEIUSSORE Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; in caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), egli rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. art. 4 c. 3 e 1).

Termini e Modalità:

il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, si reputa conosciuto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca e si rende operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni del debitore emessi ed ancora in circolazione (cfr. art. 4 c. 3).

Effetti:

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (cfr. art. 4 c. 4).

RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (cfr. art. 8).

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Segreteria Affari Generali - Via Roma 2 – 54033 Carrara (MS); e-mail segreteria.generale@crcarrara.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Condizioni valide al 01/10/2011

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Garante/Fideiussore E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Debitore principale E' la persona le cui obbligazioni nei confronti della banca sono garantite dal fideiussore.

Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Reviviscenza della garanzia Qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati, la banca può rivolgersi al garante anche dopo il recesso dalla fideiussione.

Solidarietà fra fideiussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

Regresso E' la facoltà del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, una volta che quest'ultimo abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.